

Registro atti privati n. 853

Prot. n. 35095

ACCORDO QUADRO

TRA

- Dott. Riccardo Zanella, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria

- nato a Taranto, il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 1961 e domiciliato a

Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale ZNLRCR61E23L049U),

il quale interviene in qualità di Dirigente Amministrativo nonché Direttore della S.C.

“Direzione Acquisti per gli Enti del S.S.R. 1” della Centrale Regionale di Acquisto (di

seguito nominata, per brevità, anche “C.R.A.” o “Centrale”) con sede legale in Genova,

Piazza della Vittoria 15, in sostituzione del Direttore di Area dr. Giorgio Sacco, con

sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Sig. Giuseppe Pantaloni, nato a Roma (RM) il giorno 16 del mese di maggio dell'anno

1969 (codice fiscale PNTGPP69E16H501T) domiciliato per la carica presso la sede

legale della Società KASTER S.R.L. come di seguito specificata, il quale interviene

quale Amministratore unico e, pertanto, legale rappresentante dell'Operatore

economico KASTER S.R.L. con sede legale in Via Italo Panattoni, 160, Roma (RM) –

00189, iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di

Roma, numero di iscrizione e P.IVA: 04966401004 (di seguito nominato, per brevità,

anche “Fornitore” o “Aggiudicatario”) aggiudicatario della procedura di gara aperta,

svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo

quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L.

16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri

dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e

	Il.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), lotto n. 16 (TUTA MONOUSO) giusta	
	Deliberazione A.Li.Sa. n. 421 del 24/11/2020.	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito	
	C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n.	
	34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda	
	in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio	
	Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici,	
	all'acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato	
	per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio	
	sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali	
	trasmissibili;	
	c) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del	
	03/02/2020 e, segnatamente, l'art. 1, comma 1 e l'art. 3 demandano ai	
	"soggetti attuatori" la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63	
	e 163 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed il Decreto del Capo del Dipartimento	
	della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 nomina "Soggetto attuatore" il	
	Presidente della Regione Liguria;	
	d) con la DGR n. 221 del 17/03/2020 recante "Indirizzi ad A.Li.Sa. per la	
	gestione dell'emergenza epidemica da COVID – 19" la Giunta della Regione	
	Liguria ha deliberato di dare mandato ad A.Li.Sa. di adottare ogni misura	
	necessaria al contenimento del virus COVID-19 ed in particolare di procedere,	
	per il tramite dell'Area C.R.A. – Centrale Regionale di Acquisto, all'acquisto di	
	dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 tenuto conto di	

tempistiche di acquisto, quantità e distribuzione da parte della Protezione

Civile;

e) l'Ordinanza n. 21/2020 del 24/4/2020 del Presidente della Giunta della

Regione Liguria ha ordinato e disposto, ex aliis, "che A.Li.Sa., in pregio alle

disposizioni di cui alla deliberazione 221/2020 coordini, in accordo con le

Aziende ed Enti del SSR, fabbisogno ed acquisti e distribuzioni dei DPI per il

fabbisogno sanitario e socio-sanitario".

f) il D.L. n. 83 del 30/07/2020 ha prorogato, sino al 15 ottobre 2020, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

g) l'Ordinanza n. 54 del 01/09/2020 del Presidente della Giunta della Regione

Liguria ha dato mandato ad A.Li.Sa. di provvedere al reperimento di adeguate

forniture di DPI (per mesi 1), a latere delle forniture da parte della Struttura

Commissariale di cui sopra;

h) in considerazione di detta situazione emergenziale e della conseguente

necessità di garantire la tutela degli operatori impiegati nel contrasto

dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali, la

C.R.A. ha espletato una procedura aperta, suddivisa in n. 19 lotti, per

l'aggiudicazione di un Accordo quadro senza rilancio competitivo ai sensi

dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c)

D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e

di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL.,

EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), procedura indetta

con Deliberazione A.Li.Sa. n. 315 del 04/09/2020 (bando di gara inviato per la

	pubblicazione sulla GUUE in data 07/09/2020) poi rettificata con	
	Deliberazione A.Li.Sa. n. 337 del 23/09/2020;	
	i) in relazione a tutti i Lotti è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione	
	della procedura, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma	
	4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;	
	j) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori economici	
	che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad	
	erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente	
	Accordo quadro;	
	k) in particolare, viene sottoscritto un Accordo quadro con tutti gli Operatori	
	economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che	
	non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte	
	economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per	
	ciascun lotto;	
	l) con provvedimento n. 421 del 24/11/2020 A.Li.Sa., a seguito	
	dell'espletamento della gara, ha aggiudicato la fornitura di cui al lotto n. 16	
	(TUTA MONOUSO) con la seguente graduatoria di aggiudicazione:	
	1. ST PROTECT S.P.A. (<i>Miglior Offerente</i>)	
	2. KASTER S.R.L. (<i>Secondo miglior Offerente</i>)	
	m) il presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per C.R.A. nei	
	confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite,	
	costituendo il medesimo Accordo quadro le condizioni generali dei contratti	
	conclusi con l'emissione degli OdF;	
	n) che la C.R.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o	
	attività delle singole Amministrazioni contraenti (ove diverse da questa);	

parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata

responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF

da ciascuna emesse;

o) che il presente Accordo quadro viene sottoscritto in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e prestazionale e l'Allegato Prodotti e basi d'asta che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito dell'Accordo quadro si intende per:

a) Accordo quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Amministrazione Contraente: l'Ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (ivi compresa A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto) che, su autorizzazione di A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto, utilizza l'Accordo quadro,

	nel suo periodo di sua validità ed efficacia, mediante l'emissione degli Ordinativi di	
	fornitura (OdF) sul NECA;	
	c) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di	
	imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto l'Accordo quadro	
	impegnandosi a quanto nello stesso, venga individuato dall'Amministrazione	
	contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura.	
	d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della del presente Accordo quadro	
	stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);	
	Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e	
	sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni	
	contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla	
	prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/	
	prestazioni da acquisire, oggetto dell'Accordo quadro;	
	e) NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla CRA;	
	f) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere	
	le Richieste di consegna	
	g) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	h) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	i) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo del presente Accordo quadro (IVA	

esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo

prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà

essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) Sede/i di consegna: il luogo, sul territorio di Regione Liguria, dell'Amministrazione

Contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve

consegnare i prodotti richiesti;

m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente

atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente

un'area riservata all'Accordo quadro.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di materiale di vestizione

e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 di cui al lotto n. 16

(TUTA MONOUSO).

2. Con la stipula del presente Accordo quadro, il Fornitore si obbliga

irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti di cui al

precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle

Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive

Richieste di Consegna.

3. La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo

l'Amministrazione, né tanto meno A.Li.Sa. C.R.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o

predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di

accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito,

gli OdF deliberati dall'Amministrazione che utilizza il presente Accordo quadro nel

periodo della sua validità ed efficacia.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli OdF sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esente (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico e prestazionale) per le quantità oggetto di ciascun OdF.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura sono regolati dal presente Accordo quadro, dal Capitolato Tecnico e prestazionale e dagli OdF che l'Amministrazione, mediante il NECA, dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo quadro.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli OdF.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le scelte sugli Operatori economici aggiudicatari a cui affidare gli OdF (anche detti “Fornitori”) rispetteranno le seguenti regole:

a) saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti dell'Operatore economico primo in graduatoria;
--

b) qualora il quantitativo offerto dall'Operatore commerciale primo classificato
non sia in grado di coprire l'intero fabbisogno posto in gara (fabbisogno di mesi due)
per la quota parte eccedente la suddetta capacità di fornitura sarà emesso un nuovo
OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo
stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino ad
esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti degli Operatori economici

facenti parte dell'Accordo quadro.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo dell'Accordo quadro.

5. Laddove un *OdF* provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo dell'Accordo quadro ovvero sia stato emesso oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, Il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, bensì dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7.	Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna
	(<i>RdC</i>). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica certificata
	(<i>PEC</i>); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o
	raccomandata a/r al Fornitore. Le <i>RdC</i> debbono specificare le quantità dei prodotti
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle <i>RdC</i> verrà effettuata tramite NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle <i>RdC</i> .
--

ART. 6 - DURATA

1.	La validità dell'Accordo quadro è estesa per l'intero periodo emergenziale, nei limiti dell'Importo massimo contrattuale e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
----	---

2. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di fornitura, e relative Richieste di consegna, fermo restando che la durata di ogni singolo Contratto di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di fornitura, non può essere superiore alla durata dell'Accordo quadro stesso e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine dell'Accordo quadro.

3.	Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui
	al Capitolato Tecnico e prestazionale per tutta la durata dell'Accordo quadro.

ART. 7 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

2. Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e prestazionale e lo stesso è raggiungibile ai seguenti recapiti; tel.: 3470156531; fax: 063294776; e-mail: SIMONA.RAGGI@KASTER.IT; PEC: KASTERSRL@PECPOSTA.IT.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: nome commerciale del prodotto: BearFa 3 Type 4B/5B/6B Chemical Coverall. Codice Prodotto: SC8700. Prezzo unitario offerto: € 8,40. Quantità totale offerta proporzionata al fabbisogno: 240.000 pezzi. Importo complessivo offerto: € 2.016.000,00 (IVA esente).

2. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la mera fornitura di materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,

	alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi	
	imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea,	
	ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
	derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi	
	e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle	
	competenti autorità.	
	ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	1. Il Fornitore. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche	
	secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente	
	Accordo quadro, al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita	
	all'Amministrazione Contraente.	
	4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n.	
	205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica	
	dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M.	
	27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce,	
	pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura	
	stessa.	
	5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai	
	sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell'Accordo quadro e/o dei singoli OdF, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 30/11/2020 acquisita agli atti con prot. gen. n. 35037 del 07/12/2020;

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo quadro e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS regionale dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA CENTRALE E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella nel Dott. Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488536; indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it.

	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Simona Raggi il	
	Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché	
	di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico:	
	3470156531; fax: 063294776; indirizzo e-mail: SIMONA.RAGGI@KASTER.IT;	
	indirizzo di posta elettronica certificata: KASTERSRL@PECPOSTA.IT.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente	
	apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	
	Responsabili della fornitura.	
	ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA	
	1. Con la stipula dell'Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
	garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria (rilasciata da SACE BT S.P.A.,	
	num. 1490.00.27.2799804546), in favore della Centrale, di importo di Euro 100.800,00	
	determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso	
	emessi dall'Amministrazione contraente.	
	3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale	
	ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	

dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 15 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro.

ART. 12 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;

	– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti,	
	né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPCT nonché	
	il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,	
	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il	
	legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si	
	avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla	
	loro osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	del presente Accordo quadro lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto	

al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

4. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti

dell'Accordo quadro a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari

all'utilizzo dell'Accordo quadro;

b) fornire i beni oggetto dell'Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi,

impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione

secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso

di validità del presente Accordo quadro e delle singole Richieste di Consegna (es.

nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione,

importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a

sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali

rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare

la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo quadro e nella

documentazione di gara;

e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;

f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei

servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite

dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo

quadro, nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati e negli OdF;

g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto all'art. 5.1.

	del Capitolato Tecnico e prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell'Accordo quadro	
	la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato	
	(ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);	
	1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 6 del Capitolato	
	Tecnico e prestazionale;	
	i) manlevare e tenere indenne la C.R.A. nonché l'Amministrazione contraente,	
	per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
	relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo quadro	
	ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 13 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in	
	rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di	
	trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante	
	all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non	
	vengano rispettate le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico	
	e prestazionale, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art.	
	15 del Capitolato Tecnico e prestazionale.	
	ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche	
	ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo quadro,	
	18	

ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo

offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità di prodotti offerti);

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- esito positivo delle verifiche antimafia;

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;

- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e prestazionale;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- transazioni relative al presente Accordo quadro, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;

- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

- mancata rispondenza tra i prodotti effettivamente forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;

- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo quadro è risolto di diritto a

	seguito della contestazione effettuata da parte della C.R.A. o dell'Amministrazione	
	contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il	
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un	
	nuovo Fornitore.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al	
	presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i	
	quali la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della	
	clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del	
	Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente si riservano	
	ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 15 – RISOLUZIONE	
	1. Salvo quanto previsto all'art. 11 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di	
	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del	
	presente Accordo, la C.R.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,	
	una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 (sette giorni) che sarà assegnato	
	con la predetta comunicazione, C.R.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto	
	l'Accordo quadro, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente,	
	il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con	
	il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,	

tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora

l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 5 (cinque

giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione

Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per

grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del

danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta

obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di C.R.A., la risoluzione dell'Accordo

quadro determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni

Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. L'Accordo quadro tuttavia,

continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro

scadenza.

4. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima le singole Amministrazioni Contraenti

alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la

risoluzione dell'Accordo quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre

in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della

fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o degli OdF resta impregiudicato il

diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di C.R.A. al risarcimento

dell'ulteriore danno.

6. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste

dovranno darne tempestiva comunicazione a C.R.A.

7. Resta inteso che C.R.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di

segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione

dell'Accordo quadro e degli OdF;

	8. C.R.A., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la	
	nullità dell'Accordo quadro nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche	
	amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o	
	negoziali.	
	ART. 16 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	
	1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Centrale Regionale di	
	Acquisto, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti	
	utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che	
	non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).	
	ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA	
	CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro e dei singoli	
	OdF a pena di nullità della cessione medesima.	
	2. In caso di violazione di detti divieti, C.R.A. e l'Amministrazione, fermo restando	
	il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di	
	diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro e gli OdF.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii.	
	Ai fini dell'opponibilità a C.R.A. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di	
	credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata	
	e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs.	

50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di C.R.A.

3. L' Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di C.R.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e l'Accordo quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

	1. L'Amministrazione, nell'OdF, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., verificare	
	la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole	
	sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con C.R.A. per garantire i controlli di cui al	
	presente Accordo Quadro;	
	3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla	
	avvenuta esecuzione dell'ultimo Richieste di consegne, dovrà inviare a C.R.A. ed al	
	Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza	
	dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;	
	il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui	
	luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed	
	alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente	
	segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi	
	di esecuzione della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, C.R.A. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di	
	valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione	

contraente (o dell'Ente sanitario destinatario della fornitura), ai sensi dell'art. 26,

comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF,

la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del

singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente

gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i

relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'OdF quale

parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad

integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da

interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore,

diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite

indagini di mercato.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo quadro

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da

un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi

restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la

rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati

personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre

reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. C.R.A. tratta i dati relativi all'Accordo quadro e alla sua esecuzione nonché

alle singole Richieste di Consegna per la gestione dell'Accordo quadro medesimo e

previsioni del presente Accordo quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono

di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi

discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

e ss.mm.ii.

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai

documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e

prestazionale e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e

da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo quadro e

relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione,

validità o efficacia del presente Accordo quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura

è di competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte

e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla

stipulazione dell'Accordo quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a C.R.A. e

all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione

dell'Accordo quadro. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di

impresa; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di

registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.

n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o degli OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro o degli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI), Art. 3 (OGGETTO), Art. 4 (ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA), Art. 6 (DURATA), , Art. 8 (CORRISPETTIVI E

MODALITÀ DI PAGAMENTO), Art. 12 (TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI

SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art. 13 (PENALI), Art. 14 (CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 15 (RISOLUZIONE), Art. 16 (SUBAPPALTO E SUB-

CONTRATTI), Art. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI),

Art. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI), Art. 23 (FORO COMPETENTE), Art. 24 (SPESE

CONTRATTUALI), Art. 25 (CLAUSOLA FINALE).

Letto, confermato e sottoscritto.

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO